

## **VERBALE DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE**

Deliberazione n. **014**

del **15 marzo 2023**

Sigla della gara **SERIE C MASCHILE – GIRONE 3 - MARCHE**

Partita: **RAVENNA PALLANUOTO – POLISP. PIAN DEL BRUSCOLO**

Data di svolgimento: **11/03/2023**

Località: **Ravenna**

ARBITRO: **Sig.ra Fiorella Rizza**

### **Il G.S.R.**

#### **PREMESSO:**

Che in data 12/03/2023 veniva regolarmente trasmesso a mezzo pec allo Scrivente Giudice Sportivo Regionale copia delle motivazioni del reclamo presentato con preavviso il giorno 11/03/2023 dalla Società Polisportiva Pian del Bruscolo per carenze relative a caratteristiche del campo gara;

#### **CONSIDERATO:**

- che l'art. 4.4. Norme Organizzative Generali Pallanuoto non include genericamente quanto previsto dall'art. 4.2 co.1 (e relativo All.1) tra i casi in cui può essere disposto l'annullamento della partita;
- che, infatti, l'art. 4.4 prevede l'annullamento dell'incontro unicamente “nel caso in cui l’incontro non possa avere inizio all’orario previsto per carenze tecniche e organizzative del campo gara” e “in caso di segnalazione, ricevuta dalla Società organizzatrice con le modalità indicate al precedente punto 4.1, relativa al mancato rispetto degli obblighi normativi e regolamentari in materia di dotazioni salvavita”, nonché è “in ogni caso facoltà dell’Arbitro di adottare il provvedimento dell’annullamento della partita in tutti i casi nei quali ritenga, a suo giudizio, che non ricorrano le necessarie condizioni minime di sicurezza per il regolare svolgimento della partita”;
- che, dunque, una carenza relativa a caratteristiche del campo gara potrebbe astrattamente portare all'annullamento dell'incontro con conseguente sconfitta 0-5 a tavolino della Società ospitante soltanto laddove segnalata prima dell'inizio della gara, e tale da non consentire l'inizio della stessa nell'orario previsto;
- che, nel caso de quo, la gara ha avuto inizio regolarmente e la segnalazione da parte della Società Pian del Bruscolo è avvenuta dopo il cambio di campo, all'inizio del terzo tempo di gioco;
- che l'eventuale difformità del campo di gara - peraltro non annotata dall'arbitro né dal Commissario nel referto di gara - non si ritiene abbia influito negativamente sul risultato finale, in quanto entrambe le squadre hanno giocato due tempi per una da quel lato del campo;
- che, dunque, non si è eventualmente prodotto un eventuale pregiudizio soltanto ad una delle due squadre (in particolare la ricorrente);
- che, in conclusione, e per le motivazioni suesposte, questo Giudice non ritiene che vi siano i presupposti per disporre l'annullamento dell'incontro

### **DELIBERA**

Quanto segue:

- Il reclamo presentato dalla Società Polisportiva Pian del Bruscolo viene respinto.
- Si incamera la tassa di reclamo di euro 70,00.
- SI OMOLOGA IL RISULTATO DI 08 – 03 a favore della Società Ravenna Pallanuoto.

**SI DISPONE INOLTRE:**

- Squalifica per **1 giornata** dell'atleta MARCO ROSSINI (FIN 178118) della Società Polisportiva Pian del Bruscolo per gioco aggressivo nei confronti di un avversario ex RTPN 22.13.
- Sospensione da ogni attività sociale e/o federale a tutto il 19 marzo 2023 compreso al signor Pierpaolo Antonini (FIN183873) tecnico della Società Polisportiva Pian del Bruscolo per proteste e comportamento scorretto nei confronti dell'arbitro, recidivo.

**IL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE**

(Avv. Tommaso Rossi)

